

Vincenzo Lorubbio e Maria Giulia Bernardini (a cura di)

DIRITTI UMANI E CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ



AREA 12
SCIENZE GIURIDICHE

L'epoca attuale è caratterizzata da profonde trasformazioni, spesso di rilievo globale, che aggravano la condizione di vulnerabilità delle persone, esponendole a un maggiore rischio di violazione dei diritti.

Se, come afferma António Guterres, il segretario generale delle Nazioni Unite, «le risposte ad alcuni dei problemi più urgenti del pianeta sono radicate nei diritti umani», appare chiaro, però, che la strutturale vulnerabilità che connota la condizione umana e le contingenze che ne determinano o ne amplificano la portata costituiscono un serio ostacolo per un effettivo esercizio di quei diritti da parte di ciascuno. Ma qual è l'esatta correlazione tra i diritti umani e l'umana vulnerabilità?

Nel libro, questo tema è analizzato a partire dal dialogo costante tra il diritto internazionale e la filosofia del diritto. Le prospettive offerte da questi due ambiti scientifici permettono, infatti, di porre in evidenza i nodi problematici collegati al rapporto tra vulnerabilità e diritti umani, facilitando l'individuazione di strumenti che siano idonei a superare quegli ostacoli che rendono inefficace la tutela delle differenti condizioni di vulnerabilità.



Vincenzo Lorubbio

È Ricercatore di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università del Salento.



Maria Giulia Bernardini

È Ricercatrice di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara.



*Pubblicazione scientifica validata
dal Comitato Scientifico della Collana*

www.universityresearch.erickson.it

€ 29,80



9 17888591033813

www.erickson.it

INDICE

Diritti umani e condizioni di vulnerabilità: a mo' di introduzione (<i>Vincenzo Lorubbio e Maria Giulia Bernardini</i>)	7
--	---

SEZIONE I

CONCETTO DI VULNERABILITÀ

I molti volti della vulnerabilità (<i>Baldassare Pastore</i>)	17
Vulnerabilità, discriminazione e intersezionalità. Una relazione problematica (<i>Orsetta Giolo</i>)	29

SEZIONE II

PERSONE DI MINORE ETÀ

La vulnerabilità delle persone di minore età: profili giusfilosofici (<i>Thomas Casadei</i>)	45
La vulnerabilità delle persone di minore età: profili di diritto internazionale (<i>Giuseppe Gioffredi</i>)	69

SEZIONE III

PERSONE ANZIANE

Le vulnerabilità dell'età senile: una prospettiva giusfilosofica (<i>Maria Giulia Bernardini</i>)	95
La tutela degli anziani nel diritto internazionale: ultimi sviluppi nella prassi dei sistemi europeo e interamericano di protezione dei diritti umani (<i>Silvia Solidoro</i>)	113

SEZIONE IV

PERSONE CON DISABILITÀ

Vulnerabilità in contesto: persone con disabilità e diritti umani (<i>Elena Pariotti</i>)	137
Disabilità e vulnerabilità in una prospettiva multilivello (<i>Paolo Addis</i>)	153

SEZIONE V

PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

- Le tre vulnerabilità delle persone detenute (*Stefano Anastasia*) 171
- Pena, diritti dei detenuti e vulnerabilità nel contesto europeo
(*Adriano Martufi*) 187

SEZIONE VI

PERSONE MIGRANTI

- Vulnerabilità e migrazioni: un approccio giusfilosofico (*Enrica Rigo*) 207
- Persone in migrazione e vulnerabilità nel quadro giuridico
internazionale ed europeo (*Adele Del Guercio*) 223

SEZIONE VII

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

- La violenza di genere contro le donne nella sfera domestica
come fattore di vulnerabilità patogena (*Paola Parolari*) 251
- Le azioni di prevenzione e contrasto della violenza domestica
contro le donne nel diritto internazionale ed europeo (*Sara De Vido*) 265

SEZIONE VIII

PERSONE LGBTIQ+

- Le persone LGBTIQ+:
una prospettiva giusfilosofica (*Gianfrancesco Zanetti*) 287
- La tutela multilivello delle persone LGBTIQ+ (*Michele Di Bari*) 307

SEZIONE IX

VULNERABILITÀ ECOSISTEMICA

- Vulnerabilità ecosistemica, rischio, diritto.
Per un nuovo senso del limite (*Mariano Longo*) 335
- Vulnerabilità ecosistemica: potenzialità, limiti e prospettive
del diritto internazionale (*Vincenzo Lorubbio*) 351

Diritti umani e condizioni di vulnerabilità: a mo' di introduzione

Vincenzo Lorubbio e Maria Giulia Bernardini

L'epoca attuale è caratterizzata da molteplici e profonde trasformazioni, spesso di rilievo globale, che aggravano la condizione di vulnerabilità di ciascuna persona, esponendola — esponendoci — a un maggiore rischio di violazione dei diritti. Le diseguaglianze sociali e le discriminazioni strutturali, la crisi ecologica e ambientale, quella sanitaria derivante dalla pandemia (i cui effetti sono ben lungi dall'essere esauriti), il cruento e perdurante conflitto tra Russia e Ucraina e l'emergenza umanitaria costituita dal fenomeno migratorio sono solo alcuni dei fattori che riportano drammaticamente in primo piano il tema della vulnerabilità dei corpi, la loro comune suscettibilità alla violenza, alla ferita e al danno. Si tratta di corpi accomunati dal fatto di essere costantemente esposti alla minaccia di essere violati, e in relazione ai quali il conculcamento dei diritti costituisce un rischio quanto mai concreto e condiviso, anche se certamente il posizionamento sociale e la collocazione geografica incidono in modo molto rilevante sul *grado* di esposizione a tali violazioni.

Sul piano etico, l'attenzione alla vulnerabilità — al contempo comune e differenziale, data e costruita, o indotta — rivela che, lungi dall'essere riconosciute come persone, alcune soggettività sono ritenute alla stregua di *undercommons*, ossia soggetti che vanno a formare le fila di coloro che non prendono davvero parte alla società. L'ha ricordato di recente anche Judith Butler, all'interno di una riflessione nella quale la pandemia, il cambiamento climatico e il conflitto russo-ucraino vengono messi in dialogo con la povertà, il razzismo, le diseguaglianze globali, la violenza sociale e quella contro le minoranze «razziali», sessuali e di genere. «Che mondo è questo?» (*What world is this?*) è l'interrogativo posto dalla filosofa di Berkeley in merito al tema della responsabilità comune relativa alla trasformazione del mondo nel

quale viviamo, quale condizione di possibilità per un'eguaglianza *radicale*. Quelli indicati, infatti, sono problemi di carattere globale che appare necessario, oltretché urgente, affrontare, anche attraverso l'adozione di soluzioni stabili e condivise a livello mondiale, dunque sul piano istituzionale.

Questo volume muove dalla convinzione per la quale, nonostante lo scetticismo manifestato da alcuni sul punto, i diritti umani costituiscano un valido strumento per il raggiungimento di tale obiettivo. A questo riguardo, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, in un recente video messaggio inviato in occasione dell'apertura della 52^a sessione annuale del Consiglio dei Diritti Umani a Ginevra, ha affermato che «le risposte ad alcuni dei problemi più urgenti del pianeta sono radicate nei diritti umani» e che tutte le persone del mondo sono *hard-wired* (predisposte) per poterli rivendicare.

Tuttavia, se è vero, come recita la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che la dignità umana costituisce il fondamento per un'astratta ascrizione dei diritti umani a ogni persona, è altrettanto indiscutibile che la strutturale vulnerabilità che connota la condizione umana, o le contingenze che ne determinano o ne amplificano la portata, costituiscono un serio ostacolo a un effettivo esercizio di quei diritti da parte di ciascuno.

Ma qual è l'esatta correlazione tra i diritti umani e la vulnerabilità che caratterizza la vita di tutte le persone? E in che modo la tutela dei diritti umani e il loro concreto esercizio sono influenzati dalle differenti condizioni o situazioni di vulnerabilità in cui le persone si trovano a vivere, in un certo contesto sociale e ambientale?

La portata dei quesiti introdotti ha un triplice rilievo: tali questioni sono, infatti, contraddistinte da un notevole peso teorico-concettuale e, al contempo, sono in grado di produrre considerevoli conseguenze tanto sul piano istituzionale, quanto su quello pratico-operativo. Per questo, il complesso e multiforme rapporto tra diritti umani e vulnerabilità può essere colto unicamente mettendo in relazione le riflessioni di carattere teorico-concettuale con quelle più direttamente incentrate sulla dimensione normativa e giurisprudenziale, su scala globale. Come emerge in modo nitido nel corso del volume, le diverse tematiche analizzate sono state pensate proprio a partire dal dialogo costante tra il diritto internazionale e la filosofia del diritto. Le prospettive offerte da questi due ambiti scientifici, infatti, permettono di individuare con chiarezza i nodi problematici dei molteplici nessi tra vulnerabilità e diritti umani (sciogliendone alcuni e consentendo una più chiara comprensione di altri), facilitando l'individuazione di strumenti che siano più idonei a superare quegli ostacoli che rendono poco effettiva la tutela dei diritti delle persone più vulnerabili.

È ormai patrimonio comune, all'interno della riflessione giuridica, che il concetto di vulnerabilità può essere inteso in modi diversi, e che vari tipi di

vulnerabilità si intrecciano tra di loro. Nel saggio introduttivo, riprendendo Martha Fineman — celebre giurista statunitense e *leading authority* sul tema — Baldassare Pastore afferma, innanzitutto, che quella contraddistinta dalla vulnerabilità è «una condizione comune a tutti i viventi» costituita da «una dimensione ontologica, esistenziale» e da «una dimensione situazionale, contestuale, accidentale e variabile», che appunto sono compresenti nell'esperienza di ciascun essere umano. Riconoscere ed esplicitare tale aspetto, che potrebbe forse apparire come un semplice truismo, in realtà costituisce un passo teorico di non poco conto, in quanto porta a minare alla base la stessa antropologia politica implicita dei diritti (anche umani). Si tratta, infatti, di riconoscere che gli esseri umani sono «soggetti-in-relazione», e dunque di una critica radicale all'ideale astratto di soggetto paradigmatico (indipendente e autosufficiente) tipico della modernità giuridica.

Nonostante essa presenti numerosi rischi, i vantaggi di questa operazione teorica sono tutt'altro che irrilevanti; tra essi, figura anche l'imprescindibile valenza critica della vulnerabilità. Come specifica Orsetta Giolo, infatti, «se il soggetto di diritto classico era tale in quanto titolare di diritti, gli odierni soggetti vulnerabili sono tali in quanto sono privati dei loro diritti». Il ricorso alla vulnerabilità, pertanto, «serve a “vedere” non tanto ciò che i diritti non sono ancora in grado di tutelare, ma, piuttosto, quanto i diritti vanno lasciando progressivamente scoperto. Il crescente ruolo della vulnerabilità copre il vuoto prodotto dal processo di ritrazione dei diritti». In tal senso, appare fondamentale disvelare i paradossi e i pericoli che si annidano nelle più recenti declinazioni di due concetti chiave, come discriminazione e intersezionalità, e addivenire a una nuova definizione giuridica di oppressione, al fine di «rifondare il diritto e le istituzioni in un modo più adeguato alle urgenze della contemporaneità».

Quando si discute della dimensione della vulnerabilità legata alla corporeità — e, in particolare, all'età — l'accento non può non essere posto, in primo luogo, sulla figura del «vulnerabile tra i vulnerabili», ovvero il soggetto minorenne. Quest'ultimo, come afferma Thomas Casadei, vive una particolare condizione, caratterizzata da un «senso della vulnerabilità costitutiva, ontologica» e al contempo da «forme situate» della stessa. Ed è proprio «la nozione di vulnerabilità situata» quella che si presta meglio a fungere da *strumento euristico* per indagare le modalità tramite cui i diritti dei minori corrono il rischio di essere violati all'interno di specifici contesti, come quello familiare e lavorativo, fino ad arrivare ad ambiti più drammatici, a partire da quello bellico e migratorio. La sfida posta al diritto dalla complessa e articolata condizione del minore — in alcuni casi una vera e propria «vulnerabilità multilivello» — dovrebbe costituire uno stimolo costante per tentare di individuare «quali misure possano spezzare il circolo vizioso tra le forme di vulnerabilità dei bambini» ed

evitare che la tutela degli stessi sia relegata alla formale attribuzione di «diritti di carta». Al riguardo, ponendo la propria attenzione sul piano della (mancata) effettività delle forme di tutela dei diritti, Giuseppe Gioffredi segnala che «purtroppo, non è possibile ignorare che, nonostante il “catalogo” dei diritti del fanciullo sia stato notevolmente ampliato negli ultimi anni, esso conviva con la concreta negazione di tali diritti, a causa dei molteplici e radicati fenomeni di sfruttamento e di violenza a danno dell’infanzia in molti Paesi del mondo» e che tale mancanza di effettività non è addebitabile «tanto alla carenza di normativa, quanto piuttosto alla mancata applicazione della stessa».

Diverso è il caso delle persone anziane, in relazione alle quali si pone anche un rilevante problema di visibilità. In parte, questo dato è una conferma del fatto che sia proprio «l’età nel suo complesso [...] a costituire un “oggetto” particolarmente problematico per la sfera giuridica, in quanto sfugge alle maglie definitorie del diritto, nonché a molte delle rigide categorie concettuali sulle quali quest’ultimo è ancora imperniato», come osserva Maria Giulia Bernardini. La medesima rigidità si riflette anche nel mancato riconoscimento delle persone anziane come soggetti di diritto. Con specifico riferimento a queste ultime, l’autrice segnala infatti come, anche all’interno del dibattito contemporaneo relativo al loro statuto giuridico, «si rimarchi la necessità di adottare uno sguardo plurale sull’età senile» prospettando la necessità di iniziare a concepire la stessa come un tempo della vita in cui è necessario «non solo procedere alla restituzione dei diritti negati, ma anche alla fondazione di nuovi diritti, a partire da quelle “libertà *di*” poste a tutela delle scelte individuali». Per tali ragioni, appare urgente colmare il gap derivante dall’assenza di uno strumento internazionale che garantisca un livello di tutela adeguato dei diritti umani e delle libertà fondamentali di questi soggetti. Si tratta di un percorso certamente percorribile *de jure condendo*. Nel frattempo, pur ritenendo che in merito alla possibile adozione di una Convenzione internazionale in materia si sia «ancora lontano dall’approdare a esiti certi», Silvia Solidoro ritiene che il pregio della tutela giurisprudenziale fornita alle persone anziane in ambito internazionale regionale (europeo e, soprattutto, inter-americano) possa in qualche misura costituire «una guida utile a individuare le aree di criticità che esigono particolare attenzione dal punto di vista normativo».

Una categoria di soggetti in condizione di vulnerabilità che, invece, in tempi tutto sommato recenti ha potuto sperimentare i positivi effetti dell’adozione di una Convenzione internazionale è quella delle persone con disabilità. Elena Pariotti, ripercorrendo l’itinerario che ha portato all’introduzione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità nel 2006, spiega come tale strumento normativo internazionale non si sia limitato «a individuare percorsi di contrasto verso atti di esplicita esclusione [...] arrecanti svantaggio alla persona

con disabilità» ma abbia inteso piuttosto perseguire «obiettivi di eguaglianza sostanziale, che consentano la piena realizzazione della persona». Elemento centrale della Convenzione è l'introduzione dell'idea di capacità giuridica universale, posta alla base del più ampio «processo di capacitazione», ovvero di un'auspicabile «promozione delle riforme necessarie al riconoscimento della soggettività disabile come capace». Al riguardo, dato che «l'efficacia della Convenzione si lega, evidentemente, alla capacità di tradurre in pratica il suo impianto innovativo», Paolo Addis specifica che il compito di tutti gli operatori coinvolti nelle dinamiche relative alla condizione giuridica delle persone con disabilità è proprio «cercare di trasformare un complesso insieme di norme in risposte concrete a domande reali, quotidiane; di trasformare, cioè, principi astratti in un qualcosa [...] che non nega la vulnerabilità delle persone, ma che risponde alle loro necessità, ai loro desideri, alle loro inclinazioni».

Dei risvolti giuridici relativi alla condizione di vulnerabilità vissuta dai soggetti privati della libertà personale — con particolare riferimento ai detenuti — dà conto Stefano Anastasia. Il saggio si articola intorno a tre momenti distinti della condizione di vulnerabilità, ovvero quella «pregressa» che precede lo stato detentivo, quella «legale» che caratterizza la giustificazione normativa della detenzione e quella «istituzionale», direttamente connessa alla struttura organizzativa in cui la stessa si svolge. Una tale pregevole opera di chiarificazione concettuale e sistematizzazione viene declinata nel concreto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nel contributo di Adriano Martufi. Secondo quest'ultimo, i giudici di Strasburgo, privilegiando «un approccio antiformalistico» e orientato alla «dimensione concreta dell'inflizione di sofferenza», di fatto si aprono «al paradigma della vulnerabilità», riuscendo, in qualche misura, a «ridimensionare la componente “morale” o “utilitaristica” della pena, in favore di quella dimensione “soggettiva” e “personalista” che è propria dei diritti umani».

Ed è proprio una simile impostazione personalista che stenta a trovare adeguato accoglimento in relazione alla condizione delle persone migranti. Per questo, Enrica Rigo sostiene che sia quanto mai urgente dare maggiore spazio a un «approccio critico alla nozione di vulnerabilità» atto a valorizzare «la molteplicità delle relazioni nelle quali è inserita l'esistenza umana»: in tal modo sarebbe possibile, da un lato, decostruire «quella finzione giuridica che fonda il diritto di escludere gli stranieri sulla supposta autonomia morale degli Stati» e, dall'altro, riconoscere «come rivendicative di diritti le pratiche di resistenza messe in campo sia da chi attraversa i confini, sia da chi reclama il diritto a stare sul territorio». Ciononostante, tale auspicio sembra lontano dal poter essere realizzato. Con particolare riferimento alla condizione dei richiedenti asilo, da un'attenta analisi delle normative e della giurisprudenza europea, non sarebbe

ancora possibile trarre indicazioni univoche. Infatti, come evidenzia Adele Del Guercio, se l'orientamento del Consiglio d'Europa — e in particolare della giurisprudenza della Corte EDU — è volto a riconoscere che «tutti i richiedenti asilo in quanto gruppo vivono una condizione di particolare vulnerabilità e che agli stessi, anche se adulti e in salute, devono essere garantite condizioni di accoglienza adeguate», nel diritto dell'UE «non sussiste una presunzione di vulnerabilità assoluta» in riferimento a tali soggetti. [...] Il diritto UE, infatti, contempla [...] una serie di obblighi sostanziali e procedurali di cui beneficiano tutti i richiedenti asilo, ma opera, poi, un approccio differenziato rispetto alla vulnerabilità basato su elenchi, che [...] differiscono da atto normativo ad atto normativo, e che collegano la vulnerabilità a caratteristiche intrinseche o a specifiche circostanze».

All'interno delle varie forme di vulnerabilità patogena, che ricomprendono anche casi derivanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali, è opportuno soffermarsi, poi, sulla condizione delle donne vittime di violenza. Le donne, infatti, pur non potendo essere definite «intrinsecamente» vulnerabili, diventano tali in ragione della maggiore esposizione al rischio di subire atti di violenza, soprattutto all'interno di determinati contesti, a partire da quello familiare. Paola Parolari, dopo aver operato un'essenziale opera di disambiguazione tra le definizioni di «violenza contro le donne», «violenza di genere» e «violenza domestica», spesso oggetto di confusione concettuale, sottolinea come non sia possibile «definire la violenza di genere che colpisce le donne nella sfera domestica attraverso l'individuazione di un elenco di condotte tipiche, perché essa può assumere forme anche molto diverse a seconda di chi la agisce, di chi la subisce e dei contesti in cui viene agita e subita». Proprio per questo, affinché un'azione di contrasto alla violenza possa essere davvero efficace, «il diritto non può limitarsi a prevedere una risposta repressiva di carattere penale, né [...] a prescrivere forme di supporto e protezione delle vittime di violenza», essendo invece necessarie «anche politiche di contrasto alle disuguaglianze di genere di ampio respiro, che rimettano in discussione, e progressivamente trasformino alla base, le strutture sociali che alimentano tali disuguaglianze». A tal riguardo, Sara De Vido segnala che «l'evoluzione della giurisprudenza delle corti sui diritti umani e l'attività quasi giurisdizionale dei comitati delle Nazioni Unite, sollecitati dalla riflessione giuridica femminista, hanno contribuito [...] a concettualizzare veri e propri obblighi di *due diligence* in capo agli Stati nell'adozione di misure volte alla prevenzione e alla repressione del fenomeno» della violenza contro le donne. Tra tutti gli strumenti di tutela multilivello finora introdotti (sul piano internazionale globale, regionale e sovranazionale), di certo la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa appare quello che, ad oggi, ha recepito meglio l'impianto concettuale sul quale dovrebbe basarsi

una effettiva tutela delle donne. Tra l'altro, ponendosi come un trattato dalla potenziale portata universale (è aperto alla firma e alla ratifica anche di Stati esterni al Consiglio d'Europa, CoE), la Convenzione risulta avere «potenzialità enormi» potendo fungere da possibile «modello per futuri strumenti a carattere regionale di contrasto alla violenza domestica».

Anche l'orientamento sessuale delle minoranze sessuali e di genere può essere oggetto di discriminazione atta a generare vulnerabilità, sia sociale sia istituzionale. Lo sostiene Gianfrancesco Zanetti, il quale delinea in modo accurato la rilevanza del fenomeno in riferimento alle persone LGBTIQ+, attraverso un'indagine che attraversa il campo penalistico, quello civilistico e pubblicistico, e al cui interno tratteggia molti dei possibili impliciti normativi e dei relativi e latenti approcci socio-culturali che vulnerano ulteriormente i diritti di tali soggetti. A livello internazionale, su questo tema i tempi sarebbero ormai maturi per «l'abbattimento di quella vulnerabilità istituzionale che ha, per troppo tempo, caratterizzato gli ordinamenti giuridici europei». Arriva a tale conclusione Michele Di Bari, comparando l'operato della Corte di Strasburgo e di quella di Lussemburgo e cogliendo, in modo raffinato, i frutti di un *judicial dialogue* tra le stesse, dal quale si può evincere come, sia sul piano del Consiglio d'Europa sia su quello dell'Unione Europea «l'inerzia degli Stati non possa più essere giustificata». Invero, sarebbe in corso un «radicale cambio di prospettiva che è stato possibile (anche) grazie all'opera adeguatrice di due giudici [...] che hanno saputo coniugare il principio di uguaglianza con i nuovi *pressing needs* provenienti dalla minoranza sessuale LGBTIQ+».

Chiaramente, la condizione di vulnerabilità non può essere considerata tipica dei soli esseri umani. La crisi ambientale e climatica in corso, infatti, ci mostra con inedita evidenza l'interconnessione tra la vulnerabilità dell'ambiente naturale e quella umana. Come spiega Mariano Longo, infatti, «l'ambiente naturale ci ingloba ma, nel cosiddetto Antropocene, come mai in passato, gli elementi antropici si mostrano in grado di condizionare nel complesso l'equilibrio instabile tra attività umane e natura». A tal riguardo, segnala come il concetto di vulnerabilità vada a de-soggettivizzare il diritto soggettivo, in quanto può estendersi all'insieme degli organismi viventi o, addirittura, all'ecosistema nel suo insieme. Gli effetti del cambiamento climatico, segno più evidente della vulnerabilità ecosistemica, mettendo in evidenza «la fragilità concettuale del soggetto paradigmatico» costituiscono, paradossalmente, un ausilio concettuale nel processo di superamento «di una concezione esclusivamente umana del soggetto di diritto». Ma se è incontrovertibile il dato relativo al fatto che il riscaldamento globale abbia reso «quanto mai evidente, anche in contesti finora apparentemente immuni, sia la vulnerabilità dell'ambiente naturale, sia la vulnerabilità degli individui e delle comunità locali» è altrettanto vero che «il

diritto internazionale stenta a trovare risposte adeguate, univoche ed effettive» come segnala Vincenzo Lorubbio. Anche in quest'ambito, l'apparato concettuale sotteso alle normative internazionali mantiene pressoché «inalterato quell'approccio che vede l'essere umano come unico avente diritto, gerarchicamente superiore, principale referente e beneficiario di tutela, e, soprattutto non riesce ad affrontare adeguatamente tutte le ingiustizie ricollegabili a un tale genere di impostazione». D'altra parte, è innegabile che, a differenza dei (pur nobili) tentativi di proposta di riconoscimento di veri e propri diritti della natura, il ricorso al poderoso sistema di tutela internazionale dei diritti umani «può garantire un'effettività di tutela dell'ambiente naturale, difficilmente raggiungibile tramite strumenti alternativi». Ma è davvero possibile per un sistema vocato a una tutela *pro persona* perseguire obiettivi *pro natura*? Secondo Lorubbio, quella esposta non sarebbe una proposta utopica, dal momento che «a necessitare di un sostanziale ripensamento non sarebbe tanto lo strumento dei diritti umani in quanto tale, ma piuttosto la concezione stessa di "umano"». Infatti, l'idea astratta di soggetto umano «paradigmatico», «isolato dal contesto, idealmente invulnerabile e "proprietario" dell'ambiente naturale, dovrebbe lasciare spazio a una realtà concreta, quella della persona ecosistemicamente *situé*, ovvero, un essere relazionale, parte non solo della società in cui è inserito, ma anche di un più ampio ecosistema, con le cui altre componenti non umane condivide una comune condizione di vulnerabilità, e rispetto alle quali dovrebbe assumere il ruolo di "custode" e "garante", a motivo della sua stessa sopravvivenza».

L'epoca contemporanea, l'epoca delle grandi crisi mondiali, è una tappa drammatica della storia, ma al contempo costituisce una grande occasione di ripensamento e di azione, verso la costruzione di una consapevolezza comune, che non si limiti unicamente a denunciare le violazioni dei diritti umani e a rivendicarli, ma si traduca anche in un'azione congiunta, diretta a incidere sulla struttura stessa delle diseguaglianze e delle discriminazioni, andando così a disinnescarne geneticamente gli effetti.

Una tale occasione non andrebbe sprecata.

SEZIONE I

CONCETTO DI VULNERABILITÀ

I molti volti della vulnerabilità

Baldassare Pastore

Una mappa di fenomeni, una varietà di significati

Da un po' di tempo la nozione di vulnerabilità è entrata nel dibattito pubblico, acquisendo una peculiare rilevanza teorica. Si tratta di un concetto usato in diversi campi: dall'analisi della gestione dei rischi e delle catastrofi riguardanti i territori, gli eventi sismici, i cambiamenti climatici, all'esposizione ad attacchi nei sistemi informatici; dalle scienze sociali alla filosofia morale e politica e alla bioetica; dalle *policies* pubbliche alle normative e alla giurisprudenza nazionale, sovranazionale e internazionale (Brown, Ecclestone ed Emmel, 2017; Pastore, 2021).

La vertiginosa estensione del campo semantico da essa coperto ne fa una «parola-contenitore» (Re, 2018, p. 20) utile per ripensare una serie di questioni riguardanti le condizioni materiali degli esseri umani, il loro rapporto di dipendenza dal mondo, la relazionalità intersoggettiva.

La vulnerabilità rinvia a una combinazione di fattori che determinano il grado in cui la vita e l'esistenza degli individui sono messe in pericolo da fenomeni identificabili prodotti nella natura o nella società. Ha a che fare con «l'insieme delle condizioni e dei processi risultanti da fattori fisici, sociali, economici e ambientali, che aumentano la suscettibilità di una comunità all'impatto dei rischi». ¹ Questi elementi possono intersecarsi tra loro. Siamo in presenza, pertanto, di un «fenomeno stratificato», calato nel contesto relazionale in cui

¹ È questa la definizione proposta dall'*International Strategy for Disaster Reduction* delle Nazioni Unite (ISDR, 2004, p. 16).

l'individuo agisce e che si manifesta in modo variegato, in rapporto al cambiamento del contesto (Luna, 2009, p. 121).

«Vulnerabilità», invero, è parola che può assumere diversi significati. In un primo senso, indica la suscettibilità di subire ferite (*vulnera*), ossia, in generale, la suscettibilità di subire danni causati da fenomeni naturali o da attività umane. Può essere predicata, così, di esseri umani, specie animali, ambiti naturali, costruzioni umane. Si tratta di un concetto che indica una possibilità reale, connessa a una serie di situazioni, da cui dipende il verificarsi di determinati stati di cose, e che si manifesta in determinate occasioni. In un secondo senso, «vulnerabilità» e «vulnerabile» sono termini che designano una *particolare* suscettibilità, da parte di un soggetto e/o di più soggetti, di subire determinati danni per effetto di determinate azioni o determinati fenomeni naturali. Qui la parola designa caratteristiche che sono possedute in misura diversa da soggetti diversi in ragione della loro maggiore o minore esposizione al rischio di essere danneggiati. Si tratta, così, di una suscettibilità (al danno, all'offesa) che presenta componenti interne ed esterne, variamente graduate, con riguardo alle varie circostanze della vita.

La vulnerabilità caratterizza la natura, considerata nel suo complesso (gli esseri umani, i diversi organismi e ambienti con cui si coesiste, l'intera biosfera del pianeta). Si tratta di una condizione comune a tutti i viventi. Ma la capacità di intervento tecnologico degli esseri umani, con il potere distruttivo che essi sono in grado di esercitare, impone una speciale responsabilità di protezione, connessa agli effetti dannosi delle loro stesse azioni (Carnevale, 2017). La natura, irriducibilmente vulnerabile, sollecita verso un'etica nuova, post-antropocentrica. Essa riguarda il fenomeno generale della vita che accomuna, in una rete di relazioni, gli umani agli altri esseri viventi, associata alla consapevolezza della sua precarietà (Rossetti, 2018), che la tecnologia aumenta.

Dunque, «vulnerabilità» si dice in molti modi e può manifestarsi in molteplici forme. L'utilizzo della nozione in svariati e differenti scenari (individuali, sociali, istituzionali, economici, fisici, tecnologici e biotecnologici) conferma la necessità di prenderla sul serio in quanto paradigma grazie al quale configurare e interpretare vari aspetti del reale, nonché dar conto della precarietà, dell'insicurezza, delle minacce, dei rischi, che caratterizzano l'epoca contemporanea e che incidono sulla vita degli individui. Tragicamente emblematica, in proposito, è la pandemia da Covid-19, con le sue conseguenze sociali ed economiche, in un mondo inevitabilmente interconnesso. Essa mostra il senso della vulnerabilità in quanto condizione che accomuna gli esseri umani e che fa emergere il volto della fragilità e della sofferenza.² Mette in rilievo, nel contempo, il compito

² Va richiamata altresì l'attenzione sulla vulnerabilità che si rivela acutamente nella guerra e ovunque si imponga la violenza, come accade, ad esempio, negli attacchi a soggetti inermi.

delle istituzioni nel sostenere interventi in grado di ridurre l'esposizione attraverso strategie orientate a mitigare, compensare, rimediare a tale vulnerabilità.

Riferirsi alla vulnerabilità implica, allora, che sia considerato l'ambito dell'esistenza umana e dell'interazione. Gli stati di cose — i fatti esterni — rilevano in quanto posti in relazione con l'agire umano come sue condizioni o suoi effetti.

La vulnerabilità è, in primo luogo, legata alla nostra corporeità, che ne costituisce la radice intrascendibile (MacIntyre, 2001; Butler, 2009; Fineman, 2018). È, questo, un dato originario, che ci riporta alla condizione di esseri limitati e dipendenti. Il corpo umano ci espone alla malattia, alla sofferenza, alla morte. Esso porta con sé la possibilità, sempre presente, di essere colpiti e/o di andare incontro ad avversità che sfuggono al controllo individuale o collettivo. In questo senso, si pone come caratteristica universale, costante, dell'esistenza umana. Essa, però, può essere vissuta da ciascuno diversamente, variando la grandezza e la potenzialità della sua incidenza in rapporto alle reti di relazioni in cui si è coinvolti e alla quantità e qualità di risorse, opportunità, beni posseduti o di cui si può disporre (Butler, 2013; Fineman, 2018). La vulnerabilità, d'altra parte, occorre proprio quando l'esposizione ai processi di disarticolazione sociale raggiunge un livello tale da mettere a repentaglio la stabilità delle forme di organizzazione della vita quotidiana, relative, in primo luogo, ai sistemi di integrazione e di distribuzione delle risorse, e quando ci si trova in quello stato di insicurezza che minaccia la capacità di auto-determinazione dei soggetti. «Insicurezza», infatti, è nozione che designa un complesso di esperienze relative: a) all'incertezza, intesa come percezione che ognuno ha della propria incolumità individuale; b) all'insicurezza esistenziale, che fa riferimento alla perdita di stabilità delle abitudini e del mondo in cui si agisce; c) all'assenza di garanzie di sicurezza per la propria persona, connessa alla probabilità che essa sia colpita da un'aggressione alla vita, all'integrità fisica e psichica, alla libertà, ai beni (Bauman, 2001).

In proposito, non può non essere sottolineato che vi sono situazioni in cui il grado di vulnerabilità degli individui può aumentare (Cole, 2016, p. 260), così come l'aver mezzi con cui affrontare e confrontarsi con le avversità si pone come contrappunto della stessa vulnerabilità.³

Da questo punto di vista, va rifiutata la concezione particolaristica, che equipara tale concetto a quello di «debolezza», con gli effetti stigmatizzanti e vittimizzanti che ad essa risultano associati (Bernardini, 2017).

³ Va evidenziato, in proposito, che gli obblighi di erogare prestazioni a tutela dei soggetti più esposti al rischio di subire disparità (ingiustificate) di trattamento, emarginazioni, esclusioni sono vincoli di giustizia «interni» alle organizzazioni giuridico-politiche costituzionali.

Nella nozione di vulnerabilità, dunque, risultano compresenti una dimensione ontologica, esistenziale, e una dimensione situazionale, contestuale, accidentale e variabile (Fineman, 2008). All'interno della vulnerabilità situazionale può essere individuato, inoltre, un sottoinsieme, costituito dalla vulnerabilità patogena (Mackenzie, 2014), che include i casi derivanti da pregiudizi o abusi nei rapporti interpersonali, da ingiustizie, discriminazioni, oppressioni, forme di sfruttamento, marginalizzazioni, disegualianze. In questi casi ad essere lesa è la dignità delle persone, colpite, perché lasciate alla mercé degli altri (Ferrarese, 2018), in ciò che è loro dovuto: l'eguale considerazione e rispetto.

I soggetti vulnerabili

Nell'ambito dell'interazione umana i soggetti vulnerabili sono quelle persone la cui autonomia, connessa alla dignità e all'integrità, può essere (e di fatto spesso è) minacciata. Rilevano, qui, i temi della dipendenza, della cura, dell'esclusione, della disabilità. Il rispetto per la vulnerabilità umana e per l'integrità della persona richiede che sia assegnato un ruolo centrale alle specifiche forme di tutela per i singoli o per gruppi di individui. Da questo punto di vista, vulnerabilità significa mancanza di protezione, assenza di difesa, o di una difesa sufficiente, di fronte ai pericoli e ai danni che possono essere, o sono stati, prodotti, e che pesano sugli individui: difesa dalla quale dipende l'esistenza e la progettazione della propria esistenza (Morondo Taramundi, 2018, p. 199).

La vulnerabilità, dunque, riguarda gli individui. Denota, però, anche alcune caratteristiche peculiari, dipendenti da fattori di varia natura, che rinviano all'essere inseriti in contesti di relazioni (sociali, politiche, giuridiche) tali da rendere possibile che un insieme di individui sia compreso (e qualificato) come «gruppo vulnerabile» (Peroni e Timmer, 2013, p. 1056). La vulnerabilità può dipendere da forme di violenza, di oppressione, di discriminazione, di emarginazione rivolte verso determinati individui in quanto appartenenti (o percepiti come appartenenti) a un gruppo. Può dipendere inoltre da un posizionamento di più individui all'interno di un contesto che ne condiziona la possibilità di agire (e di affermare e manifestare interessi, pretese, spettanze) e che influisce sulla loro capacità di far fronte al rischio di *vulnera* e di gestirne le conseguenze. Tali individui, così, risultano inclusi nel gruppo fino a quando, e nella misura in cui, permangono determinati fattori di vulnerabilità, senza che ciò implichi alcun approccio essenzialistico e/o stereotipante (Macioce, 2021).

Il riferimento al «gruppo vulnerabile» rimanda a situazioni dipendenti da specifici contesti e da peculiari fattori (patogeni) operanti nello spazio dell'interazione dove si collocano individui «in carne e ossa». Tale prospettiva, attenta

alla concretezza delle esigenze e dei bisogni esistenziali, riconfigura l'idea della soggettività come concetto riassuntivo della condizione generale della persona, superandone l'astrattezza (Pastore, 2018; Marella, 2020).

La questione trova una peculiare salienza guardando all'età attuale, contrassegnata dalla complessità, dalla compresenza nella società di molteplici interessi, di plurimi stili di vita, di differenti culture, di eterogenei criteri valoriali, di varie identità. La proliferazione dei soggetti che abitano la società implica la revoca in dubbio della pretesa universalità della figura unitaria del soggetto, che subisce un processo di frammentazione. La soggettività non è più considerata come categoria dai confini pienamente definiti, ma come nozione fluida, chiamata a dar conto delle articolazioni plurali dell'individualità umana. Di fronte alla frantumazione delle sfere di vita dell'individuo in molteplici ambiti, ciascuno abitato da soggettività parziali, può risultare utile il riferimento alla vulnerabilità, nel suo orientarsi verso una comprensione dell'umano che invita a riflettere sulla comune esistenza.

La vulnerabilità caratterizza gli esseri umani come «soggetti-in-relazione». Assume, in questa prospettiva, una funzione decostruttiva che conduce a revocare in dubbio l'immagine del soggetto astratto, indipendente e autosufficiente, proprio della modernità giuridica e politica (Pastore, 2021). Centrale è, in tale raffigurazione, il concetto di autonomia. Ma, se per «autonomia» intendiamo la capacità effettiva di sviluppare e perseguire i progetti di vita ritenuti validi, dobbiamo prendere atto che le interferenze altrui non giustificate, le privazioni materiali, le rotture delle connessioni sociali e delle reciprocità necessarie per vivere incidono potentemente sulla costituzione dell'individuo. Si tratta di situazioni di vulnerabilità (e di vulnerazione) che condizionano la capacità di condurre la propria vita (Honneth e Anderson, 2011, p. 117). L'autonomia, così, si caratterizza nei termini di una «capacità», che può essere esercitata soltanto se trova attuazione e può sussistere e mantenersi in quanto sostenuta entro contesti relazionali, infrastrutture sociali e istituzioni. La vulnerabilità, però, limita l'autonomia, facendo sì che resti solo una possibilità (Ricoeur, 2007, p. 94).

Autonomia e vulnerabilità appartengono, invero, allo stesso ambito di discorso, che riguarda l'individuo, considerato da due differenti prospettive. L'autonomia è quella di un essere vulnerabile, fragile; la vulnerabilità riguarda un individuo chiamato a diventare autonomo e che vive nell'ambito di relazioni intersoggettive. Si tratta di aspetti inestricabilmente connessi, ancorati nella comune condizione umana.

L'autonomia, per poter essere esercitata, richiede una infrastruttura riconosciuta di sostegno (Honneth e Anderson, 2011) che favorisca e assicuri le aspettative legittime delle persone e protegga le loro spettanze. È possibile confidare nell'adempimento di determinate aspettative solo assumendo la pro-

spettiva normativa che ci orienta a riconoscere gli altri membri di una società come soggetti eguali a noi, dotati di dignità, in un orizzonte condiviso di interdipendenze. Ne consegue che la dignità umana è da considerare a partire dalle coordinate non superabili della finitezza esistenziale. Si predica di ciò che è mancante e vulnerabile, quale è il singolo essere umano nella sua individualità dipendente dagli altri esseri umani, accomunati reciprocamente dalla fragilità e dalla sorte (Nussbaum, 2002; Andorno, 2016). A questo proposito, non va dimenticato che la positivizzazione dei diritti umani in ambito internazionale e all'interno degli Stati, in collegamento con il processo di costituzionalizzazione degli ordinamenti giuridici, ha rappresentato un argine ai *vulnera* che compromettono la vita e la dignità degli esseri umani (Scarlati, 2022).

In quest'ottica trova applicazione il riferimento alla vulnerabilità nella sua valenza euristica, al fine di individuare le situazioni lesive della dignità umana e per declinare in maniera accurata i diritti, rafforzandone l'effettività (Pariotti, 2019; Pastore, 2021). L'uso della categoria della vulnerabilità orienta il contenuto specifico dei diritti umani nella direzione del soddisfacimento di una soglia minima sotto la quale la dignità sarebbe violata in modo insopportabile.⁴

Umiliazione, esposizione all'offesa e al danno, riduzione dell'essere umano a oggetto sono situazioni che producono sofferenza, violano la dignità e si connettono alla condizione di vulnerabilità. Quest'ultima opera come indicatore di caratteristiche dalle quali possono scaturire conseguenze che vanno contrastate grazie ai diritti (Turner, 2006; Furusho, 2016). Ciò richiede che sia associata a valori e principi. Solo in tal modo può acquistare un peso normativo. La vulnerabilità, infatti, non è un principio,⁵ ma è un fatto, una condizione, appunto, che assume rilevanza normativa quando è riconosciuta e collegata a opzioni assiologiche (Andorno, 2016). I diritti umani, allora, possono essere considerati come il risultato della confluenza di due fattori: uno *normativo* (l'intrinseco valore di ogni persona) e uno *fattuale* (la fragilità umana e la suscettibilità al danno).

⁴ È significativa, al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione, I sezione civile, n. 4455/2018 che, enunciando i criteri rilevanti ai fini di una appropriata applicazione delle disposizioni in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (di cui all'art. 5, comma 6, del DLgs n. 286/1998), ha precisato che la condizione di vulnerabilità può dipendere anche «dalla mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa».

⁵ Tale è considerata nella *Dichiarazione di Barcellona sulle proposte politiche alla Commissione europea sui principi etici fondamentali della bioetica e del biodiritto*, adottata nel novembre 1998 nell'ambito del progetto BIOMED II, in connessione con gli altri principi di autonomia, dignità e integrità.

Proprio nella minimizzazione della sofferenza socialmente evitabile (una sofferenza inflitta da poteri pubblici e da prepotenze private), nella protezione contro la violazione (erosione, contrazione, mutilazione, distruzione) dello *status* di soggetto agente, insieme all'attualizzazione delle sue capacità, trovano giustificazione i diritti umani. Essi costituiscono una risposta (in termini di rifiuto) alle minacce alla dignità, che richiede eguale considerazione per le sorti di tutti. Il loro contenuto va determinandosi, considerando le circostanze, i ruoli, le fasi, gli stadi che caratterizzano la vita degli esseri umani. L'essere umano, in sostanza, è considerato nella specificità delle sue maniere d'essere. La dimensione quotidiana, in tal modo, diventa oggetto di attenzione da parte del diritto, sicché l'umanità concreta della persona e la protezione giuridica delle sue spettanze si compenetrano nell'attenzione alle situazioni esistenziali. Ciò sollecita l'adozione di una prospettiva «dal basso», che pone al centro i singoli individui, i problemi della loro vita, le situazioni entro cui si collocano (Pastore, 2021).

Se una delle finalità del diritto è quella di rendere possibile il vivere insieme in modo giusto, rispettando la libertà e l'eguaglianza delle persone, e operando per la rimozione degli ostacoli alla loro realizzazione — riguardanti, tra l'altro, la limitazione o l'assenza della possibilità di scelta, le disparità tra soggetti prodotte dal potere esercitato da alcuni su altri, il trattamento arbitrario delle differenze —, appartiene ai suoi compiti proteggerle laddove libertà ed eguaglianza siano minacciate e conculcate.

I territori della vulnerabilità e il diritto

Il diritto incontra la vulnerabilità umana in vari modi e svolge una funzione importante nel contrastarla (Corso, 2019). Certamente, può operare come fattore di vulnerazione, qualora, venendo meno alla sua essenziale ragion d'essere, consenta o faciliti comportamenti che producono negazioni del riconoscimento realizzate attraverso l'umiliazione, la mancanza di rispetto, l'esclusione sociale, le ingiustificate disparità di trattamento, la sopraffazione, la degradazione del valore della persona. D'altra parte, lo stesso diritto dovrebbe essere inteso come un'entità vulnerabile, potenzialmente instabile, esposto a tensioni, a sfide, a mutamenti esterni e interni (Ciaramelli, 2018; Pastore, 2021).

La categoria della vulnerabilità è da qualche tempo entrata nel lessico delle fonti del diritto statale, sovranazionale, internazionale (Virgilio, 2018; Ippolito, 2019, p. 63). Essa comunque sfugge a ogni tentativo definitorio e a ogni configurazione sistematica. Può essere intesa, invece, come criterio idoneo a ricomporre la pluralità delle eterogenee figure soggettive alle quali prestare una protezione attenta alle specificità di volta in volta emergenti. Il momento

applicativo diventa, al riguardo, centrale e la nozione di vulnerabilità può svolgere un compito euristico legato al ragionamento giustificativo, inteso come insieme delle ragioni addotte a sostegno della conclusione raggiunta dall'interprete e dei passaggi sviluppati per giungervi. Opera, pertanto, come strumento per identificare la violazione, tenendo conto di situazioni varie, diversificate, aventi gradi differenti di intensità, nonché come parametro per la valutazione del caso, svolgendo un'importante e peculiare funzione di mediazione assiologico-valutativa tra il piano del fatto e quello della norma (Pastore, 2021).

Qui gioca un ruolo rilevante la giurisdizione. Si tratta di passare dalla dimensione astratta e classificatoria della fattispecie alla valutazione casistica delle circostanze concrete, nei vari contesti situazionali, e di individuare e apprestare le misure idonee a salvaguardare le persone. Le risposte vanno trovate all'interno di un composito insieme di disposizioni di matrice interna, sovranazionale e internazionale, attraverso un'opera di raccordo tra i documenti normativi, in primo luogo tra le carte dei diritti (la Costituzione, la Convenzione europea dei diritti umani (CEDU), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le altre Carte internazionali dei diritti umani). Pertanto, tali risposte, in uno spazio in cui si sfrangiano le linee di confine tra ordinamenti, e tra creazione e applicazione del diritto, si manifestano entro una fitta trama costituita da una pluralità di centri di produzione normativa, di fonti, di corti.

Notevole è stato (e continua ad essere) il contributo della Corte europea dei diritti umani, che, nelle sue decisioni e nelle argomentazioni prodotte a loro sostegno, fa riferimento alla vulnerabilità per interpretare le disposizioni della Convenzione e per individuare i casi che vi ricadono (Timmer, 2013, p. 147). La Corte è chiamata a effettuare un esame individualizzato della posizione del soggetto al fine di definire il livello di protezione e utilizza la nozione in «funzione servente» rispetto alla tutela effettiva dei diritti (Chenal, 2018, p. 51). Siamo in presenza di un quadro multiforme, unificato dalla finalità di fornire protezione a soggetti lesi nella loro dignità di esseri umani (Pastore, 2021).

In generale, il diritto incontra la vulnerabilità ogniquale volta si tratti di fornire protezione per certe situazioni esistenziali nella direzione del riequilibrio delle posizioni soggettive, del divieto di discriminazione, del rimedio alle asimmetrie di potere. Diventa saliente, pertanto, il contrasto, giuridicamente assicurato, a ogni «posizione di vulnerabilità», intesa come «situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva e accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima».⁶

⁶ Si veda la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (art. 2.2) concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, dove è contenuta la definizione della «posizione di vulnerabilità» richiamata. Ritengo che la sua valenza vada ben al di là dell'ambito specifico, peraltro di assoluta importanza, in cui è formulata.

Si tratta di un compito che implica la predisposizione di tutele idonee, dislocate su vari livelli (Gentili, 2019) e funzionali al bene protetto, riconducibile, nei differenti rapporti pubblici e privati, e nell'intreccio tra tecniche privatistiche e strumenti pubblicistici, alla considerazione e al rispetto dovuti alle persone.

Va segnalato, inoltre, che un ambito in cui rileva la presenza del diritto è quello dei rapporti di cura, per moltissimo tempo collocati in una zona di irrilevanza. Invero, il diritto lambisce i luoghi della cura, ma svolge un compito saliente nello strutturare gli spazi di sostegno della capacità di cura: li legittima, li regola, li vigila, li orienta, può incentivarli, nella direzione del rafforzamento della trama dei processi di riconoscimento a tutela della dignità delle persone, nella concretezza delle loro esistenze (Pastore, 2021).

La complessità delle situazioni dei soggetti vulnerati richiede protezioni attente alle specificità di volta in volta emergenti, calibrate sull'individuazione dei bisogni e delle esigenze fondamentali. Non vi sono regole di stampo omogeneo. Tale complessità spinge verso l'adozione di regole differenti per tutele mirate ed efficaci. Ciò, per molti versi, si connette a un approccio che apre alla questione dell'accesso ai sistemi di tutela, la cui difficoltà, peraltro, pone gli individui in una situazione di vulnerabilità sulla quale, a loro volta, possono innestarsi ulteriori processi di marginalizzazione. È in gioco, così, la effettiva possibilità delle persone di far valere le loro spettanze e viene in evidenza una configurazione del diritto nel quale interagiscono le dinamiche legate alle richieste provenienti dai diversi soggetti e le procedure articolate nei settori istituzionali di formazione delle decisioni che partecipano, nel quadro dello Stato costituzionale di diritto, alla positivizzazione giuridica.

Guardare alla vulnerabilità nell'ottica dell'interazione sociale, e del diritto come sistema di garanzie, significa considerarla come *heuristic device* (Fine-man, 2008, p. 9), come «indicatore qualitativo e/o quantitativo» (Zullo, 2016, p. 477), come «campanello d'allarme» (Corso, 2019, p. 12) di situazioni nelle quali rilevano l'umiliazione, la sofferenza socialmente prodotta, l'esposizione all'offesa e al danno, e che richiedono impegni e responsabilità solidali.

Far riferimento alla vulnerabilità consente l'utilizzo di uno strumento interpretativo volto all'identificazione delle violazioni e alla determinazione delle situazioni potenzialmente (o effettivamente) lesive dell'eguaglianza e della dignità. La nozione, pertanto, opera come fattore *critico*, ma anche come elemento *dinamico* che chiede agli assetti sociali e agli ordinamenti di rilegittimarsi continuamente, interrogandosi sui propri fondamenti ed esiti normativi (Giolo, 2018; Zanetti, 2019).

Il concetto di vulnerabilità, in quanto categoria euristica, apre a una questione di senso, che rinvia ai modi della comprensione delle «cose umane». La realtà della fragilità umana ha giocato un ruolo non certo secondario nella

progettazione delle istituzioni sociali, politiche e giuridiche. L'essere vulnerabili va, pertanto, preso adeguatamente in considerazione per misurare sia l'efficacia sia la giustizia del funzionamento di queste istituzioni, il cui compito è fondamentale per assicurare la possibilità di condurre una vita decente e per rispondere alle sfide che caratterizzano la nostra epoca.

Bibliografia

- Andorno R. (2016), *Is vulnerability the foundation of human rights?*. In A. Masferrer e E. García-Sánchez (a cura di), *Human dignity of vulnerable in the age of rights. Interdisciplinary perspectives*, Cham, Springer, pp. 257-272.
- Bauman Z. (2001), *La solitudine del cittadino globale*, Milano, Feltrinelli.
- Bernardini M.G. (2017), *Il soggetto vulnerabile. Status e prospettive di una categoria (giuridicamente) controversa*, «Rivista di filosofia del diritto», vol. 6, n. 2, pp. 365-384.
- Brown K., Ecclestone K. e Emmel N. (2017), *The many faces of vulnerability*, «Social Policy & Society», vol. 16, n. 3, pp. 497-510.
- Butler J. (2009), *Frames of war. When is life grievable?*, Londra, Verso.
- Butler J. (2013), *Vite precarie. I poteri del lutto e della violenza*, Milano, Postmedia Books.
- Carnevale A. (2017), *Tecno-vulnerabili. Per un'etica della sostenibilità tecnologica*, Napoli-Salerno, Orthotes.
- Chenal R. (2018), *La definizione della nozione di vulnerabilità e la tutela dei diritti fondamentali*, «Ars Interpretandi», vol. 7, n. 2, pp. 35-55.
- Ciaramelli F. (2018), *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*. In O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 171-182.
- Cole A. (2016), *All of us are vulnerable, but some are more vulnerable than others: The political ambiguity of vulnerability studies, an ambivalent critique*, «Critical Horizons», vol. 17, n. 2, pp. 260-277.
- Corso L. (2019), *Vulnerabilità e concetto di diritto*. In L. Corso e G. Talamo (a cura di), *Vulnerabilità di fronte alle istituzioni e vulnerabilità delle istituzioni*, Torino, Giappichelli, pp. 3-13.
- Ferrarese E. (2018), *Vulnerability and critical theory*, Leiden-Boston, Brill.
- Fineman M.A. (2008), *The vulnerable subject: Anchoring equality in the human condition*, «Yale Journal of Law and Feminism», vol. 20, n. 1, pp. 1-23.
- Fineman M.A. (2018), *Il soggetto vulnerabile e lo Stato responsabile*. In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 141-178.

- Furusho C.Y. (2016), *Uncovering the human rights of the vulnerable subject and correlated state duties under liberalism*, «UCL Journal of Law and Jurisprudence», vol. 5, n. 1, pp. 175-205.
- Gentili A. (2019), *La vulnerabilità sociale. Un modello teorico per il trattamento legale*, «Rivista critica del diritto privato», vol. 37, n. 1, pp. 41-64.
- Giolo O. (2018), *Conclusioni. La vulnerabilità e la forza: un binomio antico da ritematizzare*. In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 341-350.
- Honneth A. e Anderson J. (2011), *Autonomia, vulnerabilità, riconoscimento e giustizia*. In A. Carnevale e I. Strazzeri (a cura di), *Lotte, riconoscimento, diritti*, Perugia, Morlacchi, pp. 107-142.
- International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) (2004), *Living with risk: A global review of disaster reduction initiatives*, vol. I, New York-Ginevra, Nazioni Unite.
- Ippolito F. (2019), *La vulnerabilità quale principio emergente nel diritto internazionale dei diritti umani?*, «Ars Interpretandi», vol. 8, n. 2, pp. 63-93.
- Luna F. (2009), *Elucidating the concept of vulnerability: Layers not labels*, «International Journal of Feminist Approaches to Bioethics», vol. 2, n. 1, pp. 121-139.
- MacIntyre A. (2001), *Animali razionali dipendenti. Perché gli uomini hanno bisogno delle virtù*, Milano, Vita e Pensiero.
- Macioce F. (2021), *La vulnerabilità di gruppo. Funzione e limiti di un concetto controverso*, Torino, Giappichelli.
- Mackenzie C. (2014), *The importance of relational autonomy and capabilities for an ethics of vulnerability*. In C. Mackenzie, W. Rogers e S. Dodds (a cura di), *Vulnerability. New essays in ethics and feminist philosophy*, Oxford-New York, Oxford University Press, pp. 33-59.
- Marella M.R. (2020), *Antropologia del soggetto di diritto. Note sulle trasformazioni di una categoria giuridica*. In F. Bilotta e F. Raimondi (a cura di), *Il soggetto di diritto. Storia ed evoluzione di un concetto nel diritto privato*, Napoli, Jovene, pp. 47-76.
- Morondo Taramundi D. (2018), *Un nuovo paradigma per l'eguaglianza? La vulnerabilità tra condizione umana e mancanza di protezione*. In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 179-200.
- Nussbaum M.C. (2002), *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Bologna, il Mulino.
- Pariotti E. (2018), *Vulnerabilità e qualificazione del soggetto: implicazioni per il paradigma dei diritti umani*. In O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 147-160.
- Pariotti E. (2019), *Vulnerabilità ontologica e linguaggio dei diritti*, «Ars Interpretandi», vol. 8, n. 2, pp. 155-170.

- Pastore B. (2018), *Soggettività giuridica e vulnerabilità*. In O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 127-145.
- Pastore B. (2021), *Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica*, Torino, Giappichelli.
- Peroni L. e Timmer A. (2013), *Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European human rights convention law*, «International Journal of Constitutional Law», vol. 11, n. 4, pp. 1056-1085.
- Re L. (2018), *Introduzione. La vulnerabilità fra etica, politica e diritto*. In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 7-26.
- Ricoeur P. (2007), *Il Giusto. Vol. 2*, Cantalupa, TO, Effatà.
- Rossetti S. (2018), *La vulnerabilità tra umanesimo e post-umanesimo antispecista*. In M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo e L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, Roma, IF Press, pp. 83-108.
- Scarlatti P. (2022), *I diritti delle persone vulnerabili*, Napoli, Editoriale Scientifica.
- Timmer A. (2013), *A quiet revolution: Vulnerability in the European court of human rights*. In M.A. Fineman e A. Grear (a cura di), *Vulnerability. Reflections on a new ethical foundation for law and politics*, Farnham-Burlington, Routledge, pp. 147-170.
- Turner B.A. (2006), *Vulnerability and human rights*, Pennsylvania, Penn State University Press.
- Virgilio M. (2018), *La vulnerabilità nelle fonti normative italiane e dell'Unione Europea: definizioni e contesti*. In O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 161-170.
- Zanetti G. (2019), *Filosofia della vulnerabilità. Percezione, discriminazione, diritto*, Roma, Carocci.
- Zullo S. (2016), *Lo spazio sociale della vulnerabilità tra «pretese di giustizia» e «pretese di diritto»*. *Alcune considerazioni critiche*, «Politica del diritto», vol. 47, n. 3, pp. 475-507.

Riferimenti normativi

- Direttiva EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, 5 aprile 2011, n. 36, *concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=IT> (accesso verificato il 10/04/2023).